



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SENT. N. 449/2023  
caus. N. 5633/2023  
del 23-11-2023  
N. 67/2021 R.G.

La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione del Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23.11.2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 67/2021 R.G., promossa

da

**MANICO PATRIZIA** (C.F. MNCPRZ71E45C352R), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Sdanganelli con studio in Lamezia Terme alla Via dei Bizantini n. 18, come da procura in atti

**RICORRENTE**

contro

**COMUNE DI LAMEZIA TERME** (P.IVA 003013907959), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme al Corso Giovanni Nicotera n. 212 presso lo studio dell'Avv. Caterina Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo, come da procura in atti

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 25.01.2021 Manico Patrizia, premettendo di essere dipendente del Comune di Lamezia Terme, di essere inquadrata nella categoria B con mansioni di esecutore amministrativo e di prestare servizio presso l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane, esprimeva di essere stata adibita, con determinazione dirigenziale n. 1015 del 30.06.2017, alle attività meglio indicate in atti, di essere stata precedentemente autorizzata, con atto sottoscritto il 9.05.2016 dalla dirigente pro tempore, unitamente al collega Giacinto Saladino, di categoria C, ad accedere alla piattaforma INPS per l'espletamento dei procedimenti di natura previdenziale, che a seguito del collocamento a riposo del collega Saladino, avvenuto in data 31.10.2018, con decorrenza dal 6.11.2018 ella era stata autorizzata dalla dirigente ad eseguire le mansioni superiori svolte dal collega con qualifica sovraordinata e di aver continuato ad espletare fino all'attualità gli atti rientranti nella competenza del Saladino in qualità di responsabile del procedimento ex art. 5 della L. n. 241/1990.

Deduciva che, stante la vacanza del posto già occupato dal Saladino, l'ininterrotto esercizio di mansioni riconducibili alla categoria C di cui all'Allegato A al CCNL 31.01.1999, in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, determinava il sorgere del diritto al

trattamento economico previsto per la qualifica superiore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che l'indennità per specifiche responsabilità, alla quale aveva fatto riferimento la dirigente di area nella nota prot. n. 24293 del 29.04.2020 per contrastare la propria pretesa creditoria, non poteva essere utilizzata per compensare, in via alternativa, e al di fuori dei limiti temporali e con un diverso trattamento economico, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente e che l'ente convenuto, con deliberazione di G.M. n. 291/2020, aveva abilitato i dirigenti ad assegnare ai lavoratori di categoria B e C mansioni superiori retribuite, a causa della carenza di risorse umane.

Aggiungeva che la temporanea assegnazione, dal 4.05.2020 al 9.11.2020, della dipendente Saladino Alessandra presso l'ufficio risorse umane non le aveva impedito lo svolgimento continuativo di compiti superiori, data l'inesperienza lavorativa nel settore specifico della collega.

Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio credito retributivo pari ad € 7.596,00, con conseguente condanna del Comune di Lamezia Terme al pagamento dell'importo sopraindicato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Lamezia Terme contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che la ricorrente era stata assegnata al "servizio di supporto alle politiche e gestione delle risorse umane e servizio gestione previdenziale e benessere organizzativo", che, successivamente al collocamento a riposo del dipendente Giacinto Saladino, la medesima aveva continuato a svolgere le stesse mansioni attribuite con determina dirigenziale n. 1015/2017 del 30.06.2017, senza alcuna ed ulteriore posizione di responsabilità e che non era stato dimostrato l'espletamento di attività superiore rispetto al passato ed inerente alle specifiche mansioni di categoria C; circa l'autorizzazione rilasciata dalla Dirigente Aiello in data 6.11.2018, precisava che tale autorizzazione era stata richiesta dalla stessa ricorrente ed era finalizzata alla continuazione del servizio ed all'evasione delle pratiche pendenti alla data del collocamento in quiescenza del Saladino e che tutti gli atti predisposti dalla Manico come esecutore amministrativo erano stati sottoscritti anche dalla dirigente di settore; eccepiva, ancora, che non era stata adottata alcuna disposizione di servizio relativa alla nomina della ricorrente come responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990, che le mansioni espletate dalla Manico avevano legittimato per l'anno 2017 l'erogazione del compenso annuo per particolari e specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999 e che la posizione lavorativa della ricorrente era stata definitivamente chiarita con la determinazione dirigenziale n. 326 del 28.04.2020; precisava, infine, che la delibera di Giunta Comunale n. 291 del 5.11.2020 costituiva un mero atto di indirizzo politico amministrativo e che l'importo richiesto era esagerato e, comunque, non dovuto, contestando i criteri di calcolo *ex adverso* applicati.

Ammessa la prova testimoniale diretta e contraria richiesta dalle parti e ritenuto superfluo l'espletamento della consulenza tecnica contabile, la causa veniva rinviata per la discussione.

Autorizzato il deposito di note conclusive, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.



Nell'ambito del pubblico impiego, il legislatore ha inteso adottare una disciplina specifica in materia di mansioni, quella contenuta nell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 e, più recentemente, dal D.P.R. n. 70/2013, ed ha statuito che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”

Alla stregua del comma 2, tuttavia, per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore in alcune specifiche ipotesi, ovvero nel caso di vacanza di posto in organico e in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, e, nelle suddette ipotesi in cui l'adibizione a mansioni superiori è espressamente consentita, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica superiore (comma 4).

Il comma 5, poi, stabilisce che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, purché, ai sensi del comma 3, che è applicabile a tutte le fattispecie contemplate dalla disposizione in commento, lo svolgimento delle mansioni superiori si estrinsechi nell'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Ne discende, in sintesi, che anche qualora l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza risulti affetta da nullità, in quanto avvenuta al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, in ossequio al principio di effettività della prestazione, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., il lavoratore ha il diritto di ricevere una retribuzione corrispondente all'attività di fatto svolta in modo continuativo e prevalente.

A tale proposito pare opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c.” (cfr. Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27887, nonché Cass. Sez. 6 – Lav. ordinanza n. 2102 del 24.01.2019, secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di

*legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.").*

Tanto premesso, dalla documentazione depositata emerge che:

- con determinazione della dirigente dell'U.O.A. Risorse Umane n. 1015 del 30.06.2017, avente ad oggetto l'approvazione dell'assetto organizzativo (microstruttura) della suddetta U.O.A. e l'assegnazione del personale, è stata prevista l'articolazione dell'U.O. in due servizi: il servizio di supporto alle politiche e gestione delle risorse umane ed il servizio gestione previdenziale e benessere organizzativo; in entrambi i casi la Dirigente dell'U.O.A. è stata individuata quale responsabile del servizio;
- l'odierna ricorrente è stata assegnata al servizio gestione previdenziale e benessere organizzativo, con funzioni di svolgimento di attività di responsabilità con livello di autonomia operativa, partecipazione e apporto significativo a processi inerenti le istruttorie delle posizioni previdenziali e adempimenti complementari (in qualità di referente insieme al collega Giacinto Saladino), nonché abilitata presso l'INPS per la gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti sulla Piattaforma Nuova Passweb; adempimenti relativi di cui alla legge 68/99 cui è tenuto l'ente (attività da svolgersi insieme al collega Saladino); adempimenti relativi al T.U. 81/08 per la parte relativa alla comunicazione delle convocazioni, trasmissione degli esiti ai datori di lavoro/dirigenti, consegna atti ai lavoratori interessati e tenuta degli stessi in formato digitale; collaborazione nella redazione degli atti amministrativi e di supporto al responsabile dell'unità operativa per i procedimenti inerenti il servizio con particolare riferimento alla predisposizione PAP, CUG; protocollazione degli atti in entrata e in uscita relativi al servizio e gestione delle fatture recapitate con lo SDI; referente per gli adempimenti per la pubblicazione degli atti sul portale dell'ente (Amministrazione Trasparente);
- con deliberazione dirigenziale n. 68 del 28.04.2020 è stato approvato l'assetto organizzativo del Settore Economico-Finanziario vigente a decorrere dal 29.04.2020, rappresentando la significativa inadeguatezza numerica delle risorse umane allo svolgimento dei compiti afferenti al settore, in considerazione dell'esiguo numero dei dipendenti assegnati per lo svolgimento di attività amministrativa pari a n. 31 unità, di cui n. 4 di categoria D, n. 7 di categoria C e n. 20 di categoria B; in base all'allegato A, afferiscono al Settore Economico-Finanziario i servizi Programmazione economico-finanziaria e Provveditorato Economato, Organizzazione e Gestione Risorse Umane e Ufficio Procedimenti disciplinari, Entrate Tributarie e Società partecipate e controllo analogo; dopo aver elencato le attività, i compiti e le funzioni rimessi alla competenza del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane e Ufficio Procedimenti disciplinari, sono state indicate le risorse umane assegnate al servizio, descrivendo analiticamente i compiti affidati a ciascuna di esse; alla Manico è stata affidata l'attività di supporto al responsabile del procedimento, in via prevalente, nei seguenti adempimenti: collaborazione nella predisposizione degli atti finalizzati all'accertamento



dell'anzianità contributiva e di servizio di tutti i dipendenti dell'ente e relativa predisposizione di tutti gli atti inerenti le dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa; collaborazione nella gestione delle posizioni previdenziali e adempimenti complementari (accertamento anzianità contributiva e di servizio; dimissioni e risoluzioni del rapporto di lavoro; trattamento fine rapporto e verifica della posizione previdenziale dei dipendenti dell'Ente; adempimenti per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336/197) e gestione telematica delle pensioni con utilizzo del programma "Pensioni S7"; collaborazione nella gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti sulla piattaforma INPS "Nuova Passweb"; collaborazione nella gestione di aspetti connessi alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999; attività di segreteria del Comitato unico di garanzia (CUG) di cui alla legge 4 novembre 2010 n. 183 e collaborazione nella redazione degli atti amministrativi; collaborazione nella gestione degli adempimenti, ex D. Lgs. n. 81/2008, per la parte relativa alla comunicazione delle convocazioni, trasmissione degli esiti ai datori di lavoro/dirigenti, consegna atti ai lavoratori interessati e tenuta degli stessi in formato digitale; collaborazione alle procedure inerenti gli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro dipendente: congedi straordinari di cui alla legge n. 53/2000, adempimenti relativi all'istituto dello sciopero, adempimenti relativi all'infortunio e rapporti con l'INAIL; collaborazione per gli adempimenti amministrativi in materia di sorveglianza sanitaria, in collaborazione con il "Servizio di prevenzione e sicurezza" esternalizzato e con il Settore Tecnico in cui, ex D. Lgs. n. 81/2008, è incardinato il Servizio Sicurezza; collaborazione nella gestione dei rapporti con il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale (SPSAL); collaborazione nelle procedure di affidamento del servizio medico competente e del servizio di prestazioni specialistiche sanitarie; collaborazione nella gestione delle relazioni con il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, con i rappresentanti dei lavoratori, con i dirigenti - datori di lavoro; adempimenti relative alle visite mediche periodiche; adempimenti sulla Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 per aspetti inerenti le specifiche competenze del Servizio; pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale del Comune di Lamezia Terme per aspetti inerenti il servizio; collaborazione per la gestione delle fatture elettroniche per servizi e/o forniture di competenza del servizio pervenute a mezzo Sistema di interscambio (SDI) e la predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione di competenza del Servizio; corrispondenza, per via telematica, in entrata e in uscita afferente al Servizio, compresa la protocollazione della corrispondenza in uscita; implementazione funzioni telematiche dei programmi di gestione del Servizio in uso; è stata prevista altresì la possibile assegnazione, da parte del dirigente, di ulteriori attività inerenti il Servizio di appartenenza nel rispetto della categoria e del profilo professionale posseduto, con la precisazione che l'attività svolta risulta caratterizzata da un elevato livello di autonomia operativa, partecipazione e apporto significativo ai processi complessi e rilevanti, afferenti il Servizio.

Risulta, inoltre, che, a seguito di specifica istanza presentata dopo il pensionamento del collega Giacinto Saladino, con mail del 6.11.2018 la Dirigente Aiello ha autorizzato la ricorrente ad




evadere le richieste di sistemazione delle posizioni assicurative sulla piattaforma INPS, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo del servizio gestione risorse umane.

Dalle prove orali acquisite è, poi, emerso quanto segue.

La teste di parte ricorrente SPOSATO FENICE ha dichiarato: *“Sono stata dipendente del Comune di Lamezia Terme fino al 31.12.2020 ed ho sempre prestato servizio presso l'ufficio personale, fin da quando sono stata trasferita a Lamezia Terme dal Comune di San Mango d'Aquino. Con riferimento al capitolo a) preciso che, anche prima del pensionamento del collega Giacinto Saladino, la ricorrente ha prestato servizio presso l'ufficio pensioni. Non ne ricordo con esattezza la denominazione. Ricordo che la dott.ssa Bambara chiese alla collega Manico di affiancare il Saladino prima che quest'ultimo andasse in pensione. Successivamente al pensionamento la ricorrente ha svolto le medesime attività che in precedenza erano state espletate dal Saladino. Prima di essere assegnata all'ufficio pensioni, la ricorrente lavorava insieme a me nell'ufficio personale. Confermo che i procedimenti di cui si occupava il Saladino sono quelli che mi sono stati letti, elencati nel capitolo di prova b). La collega Annamaria Saladino ha lavorato nell'ufficio pubblica istruzione. Successivamente è stata assegnata all'ufficio personale. Non so dire con precisione a partire da quale data la Saladino è stata assegnata all'ufficio personale perché nel 2020 ho fruito del congedo per assistere i miei genitori ai sensi della L. n. 104/1992. Se non ricordo male la Saladino è stata assente per maternità. Da quando il Saladino è andato in pensione fino alla data del mio pensionamento la ricorrente ha sempre prestato servizio presso l'ufficio pensioni. Confermo che l'ufficio pensioni faceva parte della microstruttura denominata Gestione Risorse Umane. Confermo che la ricorrente ha svolto le attività assegnate al Saladino con la determinazione dirigenziale n. 1015 del 30.06.2017, che mi è stata posta in visione. Preciso che la ricorrente aveva ricevuto le credenziali per lavorare sulla piattaforma Nuova Passweb. Presso l'ufficio pensioni lavorava soltanto la ricorrente a seguito del pensionamento del Saladino. Vi era il funzionario dott. Porchia, che era il responsabile dell'ufficio e svolgeva mansioni diverse da quelle della Manico. Ricordo che negli anni 2018/2019 la ricorrente ha dovuto istruire un notevole numero di pratiche di pensionamento dei dipendenti che volevano usufruire della c.d. Quota 100. Ricordo che ci siamo complimentati con lei per come era riuscita a gestire il flusso di pratiche. Anche il dott. Porchia si era complimentato con la ricorrente. Da quando il Saladino è andato in pensione solo la Manico è stata in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma INPS. Ho fruito del congedo ex L. n. 104/1992 per quasi tutto l'anno 2020. La Manico ha lavorato presso l'ufficio personale per circa due/tre mesi nell'anno 2013. Preciso che dal 2013 la ricorrente è stata assegnata all'ufficio pensioni e non è stata più spostata. La ricorrente ed il Saladino si occupavano di tutti gli adempimenti relativi alla carriera del dipendente dall'assunzione fino al pensionamento. La ricorrente e Saladino facevano tutto insieme. Sono a conoscenza delle mansioni svolte dalla Manico perché lavoravo all'ufficio del personale. Ogni dipendente aveva un compito specifico. La ricorrente occupava una stanza sita di fronte alla mia.”.*


La teste di parte resistente AIELLO NADIA ha riferito: *“Sono dirigente del Comune di Lamezia Terme nel Settore Economico-Finanziario, nel quale è incardinato il servizio gestione risorse*



*umane, dal 14.05.2019. Sono stata dirigente del suddetto settore per la prima volta da agosto 2015 fino al 4.12.2017. Dal mese di dicembre 2017 dirigo il servizio gestione risorse umane, che è stato inserito nel settore economico-finanziario nell'anno 2019 a seguito di una riorganizzazione dei settori. Preciso che dirigo il servizio gestione risorse umane da dicembre 2017 senza soluzione di continuità. Il dipendente Giacinto Saladino è andato in pensione nell'autunno del 2018 (settembre/ottobre). La ricorrente era stata assegnata all'ufficio gestione risorse umane negli anni precedenti al pensionamento del Saladino. Non corrisponde al vero che tutti i compiti assegnati al Saladino sono stati affidati alla dott.ssa Manico dopo il pensionamento dello stesso. Le sono state attribuite le attività relative al procedimento di pensionamento e non con responsabilità di procedimento che è propria di altre categorie. Non sono state traslate le funzioni che erano state proprie del Saladino ma le attività. Con riferimento al capitolo b) del ricorso preciso che la ricorrente svolge i compiti che mi sono stati letti ma senza la responsabilità del procedimento. La responsabilità del procedimento, ovvero del risultato finale, rimane in capo al dirigente, che sottoscrive gli atti e si assume la responsabilità dell'atto e degli effetti che da quell'atto scaturiscono. Alessandra Saladino è stata assegnata al servizio risorse umane per qualche mese nel 2020; alla fine del 2020 la Saladino è stata trasferita ad altro settore. La Saladino si è occupata anche di altre mansioni, diverse da quelle che sono affidate alla dott.ssa Manico. L'ottica della precedente disposizione di servizio era quella di affiancare la Manico al Saladino in modo che la prima potesse sostituire il secondo al momento del pensionamento. L'ottica era quella della condivisione dei compiti. Il Saladino era formalmente il responsabile del procedimento per disposizione di servizio. La ricorrente non è mai stata responsabile del procedimento nell'accezione della L. n. 241/1990. Saladino e Manico avevano le credenziali per accedere al portale INPS. Dopo il pensionamento del Saladino la Manico è rimasta l'unica dipendente in possesso delle credenziali per l'accesso al portale INPS per i procedimenti di sua competenza. Dopo il pensionamento del Saladino vi è stata una redistribuzione di attività ad altri dipendenti; ad esempio, è stata attribuita ad altro dipendente l'attività di appi approvvigionamento dei buoni mensa mediante gara ad evidenza pubblica.".*

La teste di parte ricorrente MANCUSO ILARIA, impiegata presso l'ufficio personale fino a gennaio 2022, ha confermato le circostanze articolate ai capitoli a), b) e c) del ricorso, specificando che la Manico svolgeva tutti i compiti indicati nel capitolo di prova b) e che Saladino Giacinto non aveva svolto compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel capitolo di prova b).

Il teste di parte resistente COSTANTINO SANDRO, funzionario amministrativo presso il Comune di Lamezia Terme, ha dichiarato di aver assunto la responsabilità del procedimento circa un anno dopo il pensionamento di Giacinto Saladino e che nel periodo antecedente il ruolo di responsabile del procedimento era stato ricoperto dal Dott. Bruno Porchia, precisando che da settembre 2019 gli era stata assegnata la responsabilità del servizio, mentre nei due anni precedenti era stato responsabile del servizio società partecipate e controllo analogo; il teste ha, poi, riferito, che la Manico svolgeva i seguenti compiti: aspetti previdenziali e pensionistici dei dipendenti dell'ente, che era il suo compito principale; certificazioni di servizio; rapporti con i responsabili della



protezione e prevenzione dei dipendenti; pari opportunità; adempimenti finalizzati agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (lavoratori disabili, categorie protette, istruttoria e invio istanze riconoscimento cause di servizio), precisando che si trattava di tutti i procedimenti rientranti nella competenza di Giacinto Saladino, benchè quest'ultimo si fosse occupato anche di altri adempimenti, ad esempio la gestione dei buoni pasto, il supporto alla delegazione trattante di parte pubblica e fosse stato indicato come responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990, a differenza della Dott.ssa Manico; quanto al capitolo c) del ricorso, il teste ha dichiarato che la Dott.ssa Alessandra Saladino era stata formalmente individuata come responsabile del procedimento e che la Manico era stata indicata come supporto alle attività del responsabile del procedimento, dichiarando che la medesima, nel periodo in cui la dipendente Alessandra Saladino era stata dipendente presso il servizio risorse umane, aveva svolto parte dei compiti che erano in precedenza di Saladino Giacinto. La teste di parte ricorrente LEOPOLDO CATERINA ha dichiarato: *“Sono dipendente del Comune di Lamezia Terme dal 28.12.2001 e presto servizio presso il settore risorse umane. La ricorrente è una mia collega di lavoro. Lavoriamo nello stesso settore. Confermo che la ricorrente ha sostituito il collega Giacinto Saladino, quando quest'ultimo è andato in pensione, ma non in tutte le attività svolte dallo stesso. Ad esempio, il Saladino si occupava degli adempimenti relativi alle procedure di gara per l'individuazione del fornitore dei buoni pasto, mentre io mi occupavo del conteggio dei buoni pasto maturati dai dipendenti e della consegna dei buoni pasto. Quando il Saladino è andato in pensione, io ho continuato a svolgere l'attività sopraindicata mentre il collega RUP Ferraro Rocco ha curato gli adempimenti relativi alla procedura di gara. Con riferimento al capitolo b) del ricorso, preciso che, dopo il pensionamento del Saladino, la Manico si è occupata della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente. Confermo che tutte le altre attività specificate nel capitolo di prova sono state svolte dalla dott.ssa Manico dopo il pensionamento del Saladino. Confermo che la Manico ha svolto le attività indicate nel capitolo di prova b) anche nel periodo in cui Alessandra Saladino era in servizio presso l'ufficio risorse umane. La Saladino avrebbe dovuto occuparsi delle pratiche di pensionamento ma non ha avuto il tempo di farlo perché dopo sei mesi è stata nuovamente spostata presso il suo settore. Se non ricordo male il settore di appartenenza della Saladino era quello denominato promozione del territorio, cultura e sport. La Saladino era stata spostata presso il settore risorse umane per carenza di personale perché nel giro di poco tempo erano andate via quattro unità. Quando sono stata affiancata al Saladino, mi sono occupata del conteggio dei buoni pasto. Il collega Saladino aveva tentato di coinvolgermi anche nelle altre attività. Quando era ormai imminente il pensionamento, la Dirigente del settore ci convocò e mi fu chiesto se fossi intenzionata ad affiancare il Saladino. In quella occasione mi rifiutai in quanto ritenevo complessa la procedura relativa alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti sulla piattaforma Nuova Passweb. La Manico accettò e da quel momento fu lei ad affiancare il Saladino. Attualmente sono inquadrata nella categoria B8 con la qualifica di esecutore amministrativo. Preciso che tra le attività svolte dalla ricorrente vi sono anche quelle che attengono alla gestione della posizione previdenziale dei dipendenti. Quando affiancavo il Saladino, era quest'ultimo il responsabile del procedimento. Non mi risulta che la Manico sia mai*





*stata responsabile del procedimento. La Manico si è occupata di tutte le attività indicate nel capitolo di prova b). Non ricordo attività diverse, ad eccezione dell'attività attualmente svolta che attiene all'istruttoria delle pratiche relative alla mobilità. I bandi per la mobilità sono stati predisposti dai RUP. La Manico organizza le visite periodiche cui sono sottoposti i dipendenti dell'ente. Non ricordo che il Saladino si occupasse di organizzare le visite del medico competente.”.*

Infine, la teste di parte resistente SALADINO ALESSANDRA ha dichiarato: *“Sono dipendente del Comune di Lamezia Terme dal 2013 e presto servizio nel settore Promozione del Territorio, ufficio sport, spettacolo e turismo. Sono stata assegnata presso l'ufficio risorse umane da maggio a novembre 2020. Ho lavorato nella stessa stanza della ricorrente. Saladino Giacinto era già andato in pensione. Ricordo che Giacinto Saladino si occupava prevalentemente di pensioni, ovvero era a lui il collega al quale ci si rivolgeva per quanto riguarda tale aspetto. Non conosco quale fosse la disposizione di servizio. La Manico si occupava prevalentemente di pensioni, ovvero inseriva i dati nelle piattaforme alle quali aveva accesso. Anch'io sono riuscita ad abilitarmi a tali piattaforme, tra le quali ricordo quella denominata Nuova Passweb. Ero l'unica categoria C dell'ufficio risorse umane e mi sono occupata della sorveglianza sanitaria, scavalco condiviso, assunzioni, transazioni, acquisto/forniture dei termoscaner. Avevo iniziato ad avviare la procedura per l'acquisto delle divise degli uscieri. Ho effettuato le comunicazioni al MEF in ordine all'orario di lavoro osservato dai dipendenti. Sono stata supportata dalle colleghe. Con riferimento al capitolo di prova b), preciso che nel periodo in cui sono stata assegnata all'ufficio risorse umane la Manico rilasciava le attestazioni ai dipendenti che avevano lavorato presso il Comune. Nel periodo sopraindicato la mia presenza in ufficio non è stata assidua perché fruivo dei permessi per allattamento e dei permessi ex L. n. 104/1992. La ricorrente aveva accesso alla piattaforma ministeriale per le assunzioni obbligatorie ex L. n. 68/1999. Confermo che la ricorrente si occupava dell'inserimento dei dati nella piattaforma Nuova Passweb relativa alla gestione della posizione assicurativa dei dipendenti. Non mi risulta che la Manico sia stata responsabile di procedimento perché nel periodo in cui sono stata assegnata all'ufficio risorse umane ero il responsabile del procedimento. La Manico non si occupava di procedure di gara. Non mi risulta che la stessa avesse accesso al MEPA. Mi sono dovuta abilitare per l'accesso al MEPA anche per l'ufficio risorse umane.”.*

Così ricostruite le risultanze istruttorie, dalla disamina dell'assetto organizzativo dell'U.O.A. Organizzazione e Gestione Risorse Umane e, successivamente, del Settore Economico Finanziario, nell'ambito del quale è stato inserito il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane e Ufficio Procedimenti Disciplinari, si evince che nel periodo oggetto di causa (compreso tra l'1.11.2018 e la data di proposizione del ricorso) alla Manico sono stati assegnati, in maniera prevalente, i compiti afferenti alla gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti dell'ente ed agli adempimenti complementari, per lo svolgimento dei quali era necessario il possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma INPS Nuova Passweb.



Fermi restando gli ulteriori compiti dettagliatamente indicati nelle determinazioni dirigenziali n. 1015 del 30.06.2017 e n. 68 del 28.04.2020 (quest'ultima vigente a decorrere dal 29.04.2020 con perdita di efficacia delle precedenti disposizioni e degli ordini di servizio inerenti all'assetto organizzativo del Settore Economico Finanziario), i testi escussi hanno, infatti, dichiarato che nel periodo successivo al pensionamento di Saladino Giacinto (dipendente di categoria C) la ricorrente ha svolto le attività relative al procedimento di pensionamento e, in particolare, ha istruito un notevole numero di pratiche di pensionamento su richiesta dei dipendenti che volevano usufruire della c.d. Quota 100.

La Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane ha, poi, precisato che alla ricorrente erano stati affidati i compiti riportati nel capitolo di prova b), ovvero predisposizione degli atti finalizzati all'accertamento dell'anzianità contributiva e di servizio dei dipendenti dell'ente e predisposizione degli atti inerenti le dimissioni e la risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa; gestione delle posizioni previdenziali e adempimenti complementari; gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti sulla piattaforma Nuova Passweb, adempimenti finalizzati agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, evidenziando, tuttavia, che le suddette attività erano state espletate dalla Manico senza l'assunzione della responsabilità del procedimento e/o del risultato finale, atteso che la responsabilità del procedimento rimaneva (e rimane) in capo al Dirigente.

E', inoltre, emerso che alcune attività di competenza del Saladino, dopo il collocamento in pensione dello stesso, sono state attribuite ad altri dipendenti (ad esempio, gestione della gara di appalto per il servizio sostitutivo mensa, approvvigionamento e consegna dei buoni pasto ai dipendenti, supporto alla delegazione trattante di parte pubblica).

Alla stregua di una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali acquisite, può affermarsi che, in epoca successiva al pensionamento di Giacinto Saladino, la Manico è stata, di fatto, l'unica dipendente che ha continuato a gestire ed evadere le pratiche relative alla posizione previdenziale dei dipendenti, anche mediante l'utilizzo della piattaforma INPS Nuova Passweb, nonché a predisporre gli atti finalizzati all'accertamento dell'anzianità contributiva e di servizio dei dipendenti dell'ente e a gestire gli adempimenti connessi alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999. Si tratta di attività che, secondo quanto riferito dai testi, la Manico svolgeva in collaborazione con il collega Saladino, fornendo a quest'ultimo il supporto istruttorio necessario per la gestione dei vari procedimenti amministrativi.

A seguito del pensionamento del Saladino, il posto da questi occupato è rimasto vacante fino a quando non è stata assegnata all'ufficio risorse umane Saladino Alessandra, dipendente con qualifica di istruttore amministrativo di categoria C.

Tuttavia, la Saladino, alla quale era stata affidata la responsabilità del procedimento relativamente a quelle attività che Saladino Giacinto espletava con la collaborazione ed il supporto della Manico, è rimasta in servizio presso l'ufficio risorse umane per un breve periodo, ovvero da maggio a novembre 2020.

Peraltro, la stessa dipendente Saladino, nel corso della deposizione testimoniale rilasciata all'udienza dell'1.12.2022, ha dichiarato che, nel periodo di assegnazione all'ufficio risorse umane,



la sua presenza non era stata assidua e che, comunque, la Manico si era occupata prevalentemente di pensioni, inserendo i dati sulle piattaforme alle quali aveva accesso, e rilasciava le attestazioni ai dipendenti che avevano lavorato presso il Comune.

Se ne evince che, in assenza di altre figure di categoria C addette all'espletamento dei compiti inerenti alla gestione della posizione assicurativa dei dipendenti ed alla predisposizione degli atti finalizzati all'accertamento dell'anzianità contributiva e di servizio dei dipendenti dell'ente, nonché alla cura degli adempimenti complementari, la Manico non si è limitata a fornire il supporto e/o la collaborazione rientranti nella competenza dell'esecutore amministrativo di categoria B ma ha, piuttosto, disimpegnato i compiti propri dell'istruttore amministrativo di categoria C, pur non avendo mai formalmente assunto la veste di responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990.

D'altro canto, nel periodo considerato, ad eccezione del breve arco temporale in cui la dipendente Saladino Alessandra è stata assegnata all'ufficio risorse umane, la funzione di responsabile del procedimento è stata attribuita ai responsabili del servizio Bruno Porchia e Sandro Costantino, entrambi appartenenti alla categoria D.

In base alle declaratorie contenute nel CCNL del 31.03.1999, relativo alla nuova classificazione del personale appartenente al Comparto Regioni ed Autonomie Locali (oggi denominato Funzioni Locali), appartengono alla categoria B *“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; relazioni con gli utenti di natura diretta”*; a titolo esemplificativo può citarsi il *“lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”*, il *“lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto”*, il *“lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socioassistenziale.”*.

Appartengono, invece, alla categoria C *“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; contenuto*



*di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”; tra i profili esemplificativi rientrano il “lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza; il lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili. Esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”.*

Alla luce delle considerazioni esposte e confrontando le risultanze istruttorie con le previsioni contenute nelle declaratorie contrattuali di riferimento, deve concludersi, dunque, che le mansioni espletate dalla ricorrente a decorrere dall’1.11.2018 e fino alla data di instaurazione del giudizio sono ascrivibili alla categoria superiore C.

In ordine al *quantum debeatur*, il conteggio proposto dalla ricorrente è frutto della comparazione tra lo stipendio tabellare di categoria B livello economico 1 e quello di categoria C livello economico 1 riportati nella deliberazione della Giunta Municipale n. 291 del 25.11.2020, avente ad oggetto gli indirizzi forniti ai dirigenti per l’eventuale assegnazione temporanea dei dipendenti di categoria B e C a mansioni superiori ed il conseguente riconoscimento delle differenze retributive; la delibera richiama le disposizioni normative e contrattuali di riferimento, determinando, appunto, l’incidenza della differenza tra i valori stipendiali su base annua.

Come dedotto in ricorso, la differenza annua tra lo stipendio tabellare di categoria C e quello di categoria B è pari ad € 3.358,86; dividendo tale importo per 13 mensilità, si ottiene il valore mensile di € 253,22, che va moltiplicato per il numero delle mensilità comprese nell’arco temporale novembre 2018/gennaio 2021 (il ricorso è stato depositato il 25.01.2021), per un totale di € 7.596,60.

Il Comune di Lamezia Terme va, pertanto, condannato alla corresponsione, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 7.596,60 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo dall’1.11.2018 al 25.01.2021, oltre interessi legali dal dovuto all’effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in ragione del valore dichiarato della causa, dell’attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione trattata, si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:



- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna il Comune di Lamezia Terme al pagamento, in favore di Manico Patrizia, della complessiva somma di € 7.596,60, a titolo di differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori di categoria C nel periodo dall'1.11.2018 al 25.01.2021, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Lamezia Terme, 23.11.2023

LA GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Valeria Salatino

*Valeria Salatino*

**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**  
depositata in officina oggi 23-11-2023  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Vincenzina Costanzo)  
*Vincenzina Costanzo*